

ART. 28 D.LGS. 81/08

SEDE: VIALE BARILLA 27/A - PARMA



ALLEGATO 7 - PROCEDURA PER VERIFICA GREEN PASS LAVORATORI



# ALLEGATO 7 - PROCEDURA PER VERIFICA GREEN PASS LAVORATORI



ART. 28 D.LGS. 81/08



#### SEDE: VIALE BARILLA 27/A - PARMA

#### ALLEGATO 7 - PROCEDURA PER VERIFICA GREEN PASS LAVORATORI

# **INDICE**

1.	PRE	EMESSA	. 3			
		SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE				
-· 3.		ERIMENTI NORMATIVI				
4.		PONSABILITÀ				
5.		NZIONI				
6.	MODALITÀ OPERATIVE					
	6.1.	METODO DI VERIFICA	∠			
	6.2.	Punti di verifica	⊿			
	6.3.	INDIVIDUAZIONE SOGGETTI VERIFICATORI	4			
	6.4.	STRUMENTAZIONE IN DOTAZIONE PER LA VERIFICA	5			
	6.5.	MODALITÀ DI VERIFICA	5			
7.	Διι	FGATI	5			



ART. 28 D.LGS. 81/08

SEDE: VIALE BARILLA 27/A - PARMA



ALLEGATO 7 - PROCEDURA PER VERIFICA GREEN PASS LAVORATORI

#### 1. PREMESSA

Il 22 settembre 2021 è entrato in vigore il D.L. 127/2021 che introduce l'obbligo, anche per i lavoratori del settore privato, di possedere la certificazione verde COVID-19 ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro ove svolgono la propria attività, demandando al Datore di lavoro l'onere di verificare il rispetto della norma.

Il decreto prevede anche che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 - termine nel quale è attualmente fissata la cessazione dello stato di emergenza - nel caso in cui il lavoratore comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o ne risulti privo al momento di accesso ai luoghi di lavoro, sia considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ma senza diritto alla retribuzione né ad altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Il possesso del green pass non fa venire meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione a cui è tenuto chi dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena. In tal caso, il lavoratore dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste, a partire dagli obblighi informativi.

Resta fermo per il personale dipendente, anche se munito di green pass, il rispetto di tutte le istruzioni fornite dal datore di lavoro per la riduzione del rischio di contagio, come il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia.

#### 2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo del presente documento è definire i criteri con cui effettuare la verifica dei certificati verdi COVID-19 dei lavoratori all'interno dell'organizzazione.

#### 3. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127
- DPCM 17 giugno 2021
- Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52
- Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016

#### 4. RESPONSABILITÀ

Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di verificare che i lavoratori presenti in azienda siano muniti di certificazione verde Covid-19. La disposizione normativa riguarda anche tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nel perimetro aziendale, anche sulla base di contratti esterni.

I lavoratori hanno l'obbligo di rispettare le misure contenute nel presente documento e di comunicare l'eventuale mancanza di certificazione verde.

Il lavoratore che dovesse accedere nei luoghi di lavoro in violazione all'obbligo di possesso di certificazione verde COVID-19 in corso di validità, è punibile ai sensi di legge con la sanzione pecuniaria amministrativa da 600 a 1.500 euro, irrogata dal Prefetto, e nei suoi confronti troveranno applicazione le conseguenze disciplinari previste dalla legge e dal vigente CCNL.

Si ricorda che i lavoratori in trasferta sono per legge sottoposti anche al controllo del Green Pass da parte della struttura/azienda presso la quale andranno a svolgere l'attività lavorativa.

#### 5. ESENZIONI

Le disposizioni contenute nel presente documento non troveranno applicazione, così come previsto dal Decreto, nei confronti dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale (c.d. soggetti fragili), sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute (Circolare del Ministero della Salute n.35309 del 4 agosto 2021).

Si fa presente che, per i soggetti fragili che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, l'esecuzione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 è gratuita in tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2.



ART. 28 D.LGS. 81/08

SEDE: VIALE BARILLA 27/A - PARMA



ALLEGATO 7 - PROCEDURA PER VERIFICA GREEN PASS LAVORATORI

#### **MODALITÀ OPERATIVE** 6.

# 6.1. METODO DI VERIFICA

L'azienda ha adottato il seguente metodo di verifica delle certificazioni verdi COVID-19:

LAVORATORI DIPENDENTI			
МЕТОДО	MOMENTO DI VERIFICA		
Sottoposta a controllo l'intera popolazione lavorativa o, in caso di impossibilità, su un campione rappresentativo costituito da almeno il 30% della popolazione, rispettando, in tal caso , il principio della rotazione	Preferibilmente all'accesso		

LAVORATORI ESTERNI					
	Casistica	METODO	MOMENTO DI VERIFICA		
	enti nello stesso orario lavorativo dell'azienda e no gli stessi orari d'ingresso ed uscita dei lavoratori nti	A tutta la popolazione	All'accesso		
	enti nello stesso orario lavorativo dell'azienda ma ri d'ingresso ed uscita diversi	A tutta la popolazione	All'accesso		
Se presenti fuori dall'orario lavorativo dell'azienda In capo al rispettivo Datore di Lavoro					
Note  Nel caso in cui un lavoratore dipendente dovesse accogliere un lavoratore di un'azienda esterna, questo ha il compito di contattare un addetto delegato al controllo del green pass al fine di garantire l'effettuazione del controllo. I nominativi sono riportati nel paragrafo 6.3					

#### 6.2. PUNTI DI VERIFICA

Di seguito si riporta l'individuazione dei punti di accesso in cui verrà effettuato preferibilmente il controllo dei green pass:

## Ingresso principale CPM

In corrispondenza del punto di accesso sarà apposta l'apposita segnaletica che ricorda l'obbligatorietà del Green Pass (Allegato 7.B)

## **6.3.** INDIVIDUAZIONE SOGGETTI VERIFICATORI

Il Datore di Lavoro ha provveduto alla nomina tramite "Delega verifica certificazione verde Green Pass" ed autorizzato ad effettuare il seguente trattamento "consultazione dei dati personali per la verifica del possesso delle certificazioni verdi previste dalle disposizioni normative vigenti", i seguenti delegati:

N.	Nome e cognome			
1	BERGAMINI GIANLUCA			
2	CAPECCHI SABRINA			
3	CARRA ROBERTO			
4	COMATI PAOLO			
5	DALL'AGLIO DINO			
6	FERRARI GIADA			
7	GANDOLFI FABRIZIO			
8	GOVONI ELISA			



ART. 28 D.LGS. 81/08



SEDE: VIALE BARILLA 27/A - PARMA

#### ALLEGATO 7 - PROCEDURA PER VERIFICA GREEN PASS LAVORATORI

N.	Nome e cognome
9	LUPPINO COSIMO
10	PETRACCO CARLA EMMA
11	PEZZINI BARBARA
12	TONDELLI FRANCESCA
13	UCCELLI ANDREA
14	VALENTINI ELISABETTA
15	ZANNONI FULVIO

I delegati effettueranno il controllo reciproco dei propri green pass.

## 6.4. STRUMENTAZIONE IN DOTAZIONE PER LA VERIFICA

	Strumentazione
Smartphone/tablet con app. VerificaC19	

#### 6.5. MODALITÀ DI VERIFICA

Ogni incaricato richiede la certificazione al lavoratore, il quale deve mostrare il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo) e richiedere, qualora ritenuto necessario l'esibizione del documento d'identità in corso di validità.

#### Fasi verifica

- 1. Richiesta esibizione QR Code Certificazione Verde COVID-19
- 2. Scansione tramite app VerificaC19
- 3. <u>Eventuale</u> richiesta esibizione documento d'identità e verifica corrispondenza dati anagrafici del documento con quelli visualizzati sull'applicazione
- 4. Accesso al luogo di lavoro se il certificato è valido
- 5. Non accesso ed allontanamento dal luogo di lavoro se il certificato risulta non valido o assente
- **6.** Registrazione sul registro dei controlli con richiesta apposizione firma a lavoratore controllato in caso di esito negativo del controllo

Il sistema di verifica non memorizza i dati delle certificazioni verdi COVID-19 pertanto, in caso di smarrimento o furto, non ci sono rischi associati per la privacy.

#### 7. ALLEGATI

- Allegato 7A Delega verifica certificazione verde Green Pass;
- Allegato 7B Cartello obbligo Green Pass
- Allegato 7C Comunicazione ai lavoratori
- Allegato 7D Comunicazione ai fornitori
- Allegato 7E Registro di controllo verifica Green Pass



ART. 28 D.LGS. 81/08

SEDE: VIALE BARILLA 27/A - PARMA



ALLEGATO 7 - PROCEDURA PER VERIFICA GREEN PASS LAVORATORI

# **ALLEGATO 7A**

#### ESEMPIO DI

#### DELEGA SOGGETTO INCARICATO ALLA VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

Il/la so	ottoscritto/a	il	in				
qualità	qualità di Datore di Lavoro ai sensi dell'art.2 comma 1 lettera B del D. Lgs.81/2008 dell'azienda						
	, con sede legale,						
	DELEGA						
ai sens	ai sensi del comma 3), art. 13 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021						
В							
Delegato/a	Nato/a		il				
eleg	Codice Fiscale		·				
ă	Documento dentità		Nr				

alla **verifica delle certificazioni verdi Covid-19** secondo quanto previsto dal Decreto-Legge n.127 del 21 settembre 2021 "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19":

- art. 3, comma 1): [...] Dal 15 ottobre 2021 e fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 [...]
- art.3, comma 2): [...] La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni. [...]
- art.3, comma 8) L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
- art.3, comma 9) [...] Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500. [...]

La verifica dovrà essere eseguita con le modalità definite dall'art. 13 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 (Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC).

Il Delegato/a verifica le certificazioni verdi COVID-19 mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile "VerificaC19" che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

Il flusso di utilizzo dell'APP di verifica si articola nelle seguenti fasi ALL.B, art.4 DPCM 17 giugno 2021:




ART. 28 D.LGS. 81/08



SEDE: VIALE BARILLA 27/A - PARMA

#### ALLEGATO 7 - PROCEDURA PER VERIFICA GREEN PASS LAVORATORI

- 1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all'Interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
- 2. L'APP *VerificaC19* legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procedere con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
- 3. L'APP VerificaC19 verifica che la Certificazione sia valida.
- 4. L'APP *VerificaC19* mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.



L'interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati nell'APP.

In caso di Certificato NON valido, il soggetto incaricato alla verifica NON deve autorizzare l'accesso alla sede.

Il/la Delegato/a non ha la facoltà di subdelegare o cedere la propria funzione.

L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.

Data

Il Datore di lavoro	Il Delegato (per accettazione) <sup>1</sup>

↑ INDICE | PAG. 7

Luogo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Con l'accettazione della presente delega il delegato dichiara di aver ricevuto le informazioni e le istruzioni relative alle modalità di verifica.



ART. 28 D.LGS. 81/08





ALLEGATO 7 - PROCEDURA PER VERIFICA GREEN PASS LAVORATORI

## ALLEGATO 7B

#### ESEMPIO DI

## CARTELLO OBBLIGO GREEN PASS

# OBBLIGATORIO DISPORRE DI GREEN PASS IN CORSO DI VALIDITÀ

Chiunque deve accedere per svolgere un'attività lavorativa deve possedere ed esibire in caso di richiesta il



https://www.dgc.gov.it/web/

# Esenzioni:

- soggetti che accedono <u>NON</u> per attività lavorative
- bambini sotto i 12 anni
- soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica





ART. 28 D.LGS. 81/08



SEDE: VIALE BARILLA 27/A - PARMA

#### ALLEGATO 7 - PROCEDURA PER VERIFICA GREEN PASS LAVORATORI

# **ALLEGATO 7C**

#### ESEMPIO DI

## **COMUNICAZIONE AI LAVORATORI**

Parma, 11 ottobre 2021

Con la presente portiamo a Vostra conoscenza che, a decorrere dal 15 ottobre 2021, ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa (D.L. 127/2021) volta ad assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative, per accedere ai luoghi di lavoro sarà obbligatorio essere in possesso di certificazione verde Covid-19 (green pass) ed esibirla agli incaricati alla verifica, su loro richiesta.

Il mancato possesso o la mancata esibizione di valido green pass determinerà l'impossibilità di accedere ai luoghi di lavoro.

Fino alla presentazione della predetta certificazione l'assenza sarà considerata ingiustificata e non sarà dovuta la retribuzione ne altro compenso o emolumento comunque denominato.

L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi sopra indicati è punibile con la sanzione, irrogata dal Prefetto, da 600 a 1.500 euro.

Si ricorda, con l'occasione, che è comunque necessario il rigoroso rispetto delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus già note.

Confidando nella consueta collaborazione, si porgono i più cordiali saluti.

Il Datore di Lavoro



ART. 28 D.LGS. 81/08



SEDE: VIALE BARILLA 27/A - PARMA

#### ALLEGATO 7 - PROCEDURA PER VERIFICA GREEN PASS LAVORATORI

# **ALLEGATO 7D**

#### ESEMPIO DI

#### COMUNICAZIONE AI FORNITORI

Parma, 11 ottobre 2021

Gentile Fornitore,

il recente Decreto Legge n. 127 del 21/09/2021 introduce l'obbligo di possesso della Certificazione Verde Covid-19 (cosiddetto "Green Pass") per l'accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati a partire dal 15 ottobre 2021. Il possesso e l'esibizione, su richiesta, del Green Pass sono prerequisiti essenziali per accedere ai luoghi di lavoro. Sono esenti solo i soggetti non vaccinabili, ufficialmente certificati secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.

Vi ricordiamo che, come Datori di Lavoro, siete chiamati alla verifica del rispetto di questi obblighi di legge da parte dei Vostri dipendenti e Vi chiediamo di estendere la comunicazioni a tutti gli eventuali subappaltatori che potrebbero lavorare presso di noi.

Alla luce di quanto sopra esposto ed al fine di arrivare preparati al 15 ottobre, chiediamo la Vostra collaborazione affinchè i Vostri dipendenti che abbiano necessità di accedere presso la nostra sede siano in possesso per tempo del Green Pass in assenza del quale l'accesso non verrà consentito.

Si ricorda che rimangono in vigore tutte le misure precauzionali previste dai nostri protocolli in essere e dalla normativa vigente.

Certi della Vostra collaborazione affinchè si possa assicurare la continuità operativa nel pieno rispetto di protocolli e tutela della salute di tutti, Vi ringraziamo per l'attenzione e Vi porgiamo cordiali saluti.

La Direzione



# VALUTAZIONE RISCHIO INFEZIONE DA COVID 19 ART. 28 D.LGS. 81/08

SEDE: VIALE BARILLA 27/A - PARMA



ALLEGATO 7 - PROCEDURA PER VERIFICA GREEN PASS LAVORATORI

# **A**LLEGATO **7E**

# ESEMPIO DI

# **REGISTRO CONTROLLI GREEN PASS**

RE	REGISTRAZIONE CONTROLLO GREEN PASS						
n.	COGNOME e NOME	CONTROLLO SU	ESITO DELLA VERIFICA GP	ORARIO DI INGRESSO	DATA DI INGRESSO	FIRMA LAVORATORE CONTROLLATO (in caso di esito "NON VALIDO")	
		☐ DIPENDENTE☐ ESTERNO	□ VALIDO □ NON VALIDO				
		☐ DIPENDENTE☐ ESTERNO	□ VALIDO □ NON VALIDO				
		☐ DIPENDENTE☐ ESTERNO	□ VALIDO □ NON VALIDO				
		☐ DIPENDENTE☐ ESTERNO	□ VALIDO □ NON VALIDO				
		☐ DIPENDENTE☐ ESTERNO	□ VALIDO □ NON VALIDO				
		☐ DIPENDENTE☐ ESTERNO	□ VALIDO □ NON VALIDO				
		☐ DIPENDENTE☐ ESTERNO	□ VALIDO □ NON VALIDO				
		☐ DIPENDENTE☐ ESTERNO	□ VALIDO □ NON VALIDO				
		☐ DIPENDENTE☐ ESTERNO	□ VALIDO □ NON VALIDO				
		☐ DIPENDENTE☐ ESTERNO	□ VALIDO □ NON VALIDO				
		☐ DIPENDENTE☐ ESTERNO	□ VALIDO □ NON VALIDO				
		☐ DIPENDENTE☐ ESTERNO	□ VALIDO □ NON VALIDO				
		☐ DIPENDENTE☐ ESTERNO	□ VALIDO □ NON VALIDO				
		☐ DIPENDENTE☐ ESTERNO	□ VALIDO □ NON VALIDO				
		☐ DIPENDENTE☐ ESTERNO	□ VALIDO □ NON VALIDO				